

## Corte di Cassazione sentenza n. 18252 del 06 settembre 2011

*Nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi "piste probatorie" significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo.*

---

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale era stato riconosciuto il diritto di G.S. alla corresponsione dell'importo previsto dagli accordi aziendali stipulati tra la U. spa e le organizzazioni sindacali, a titolo di incentivo alle dimissioni. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che il diritto alla corresponsione dell'incentivo non fosse subordinato al previo esperimento di una trattativa tra le parti, venendo la trattativa in rilievo solo ai fini della determinazione dell'importo dell'incentivo in misura superiore alla soglia minima prevista dagli accordi aziendali. Né aveva rilievo il fatto che la società avesse contribuito al reperimento, in favore del lavoratore, di un nuovo posto di lavoro, giacché gli accordi non prevedevano che l'incentivo venisse erogato solo nel caso in cui fosse stato il dipendente ad attivarsi per la ricerca di una nuova collocazione lavorativa. Non era, infine, di impedimento alla erogazione dell'incentivo la circostanza che la società avesse offerto al lavoratore una collocazione alternativa presso altro stabilimento, poiché le mansioni affidate al G.S. nella nuova collocazione lavorativa non erano adeguate al suo livello professionale, né gli erano state offerte prospettive certe di una migliore collocazione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società U. spa affidandosi a otto motivi di ricorso cui resiste con controricorso il G.S.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primi due motivi si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 115 e 421 c.p.c., nonché degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., addebitando alla sentenza impugnata anche un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, **in relazione alla mancata acquisizione (e, comunque, considerazione) delle deposizioni rese da alcuni testi in altri giudizi analoghi ed alla mancata audizione degli stessi testi, richiesta dalla società anche in grado di appello, chiedendo a questa Corte di stabilire se: "... nel procedimento di interpretazione del contratto, onde accertare quale sia stata in concreto la "comune volontà" dei contraenti, il giudice possa limitarsi all'interpretazione letterale, oppure, qualora una delle parti gliene faccia formale richiesta, debba tener conto di tutti gli elementi probatori del caso concreto, ed anche in particolare delle deposizioni (regolarmente prodotte in giudizio) che tali contraenti hanno reso nell'ambito di analoghi giudizi vertenti su identiche questioni interpretative; o comunque, procedere all'audizione dei medesimi contraenti che siano stati ritualmente indicati a testi" e se "conseguentemente e per l'effetto, abbia violato gli artt. 24 Cost., 115 c.p.c, 421 c.p.c., 1362 c.c. e 2697 c.c., la Corte d'appello di Torino per non aver acquisito al presente giudizio e/o tenuto in considerazione le deposizioni rese ... nelle cause ... e comunque, per non aver disposto l'escussione dei testi predetti ... nel presente giudizio, pur avendone la U. fatto formale istanza".**

2. – [...]

5. – I primi due motivi sono infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Né tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro, nel quale il giudice, all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c, può esercitare il suo potere valutativo in ordine alla rilevanza o meno delle prove, invitando le parti alla discussione, così ritenendo la causa matura per la decisione ai sensi del comma 4 del richiamato articolo, e, quindi, implicitamente, rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti (cfr. ex multis Cass. n. 16499/2009).

Solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi "piste probatorie" significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c, di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo (cfr. ex multis Cass. n. 29006/2008, Cass. n. 22305/2007, Cass. n. 2379/2007, Cass. n. 278/2005, Cass. n. 15618/2004, Cass. n. 5152/2004).

Questa Corte ha, inoltre, già affermato che qualora con il ricorso per cassazione venga censurata la mancata ammissione, da parte del giudice di merito, di un'istanza probatoria senza adeguata motivazione, la parte non può limitarsi ad indicare di aver fatto una tempestiva richiesta poi respinta, ma deve dimostrare – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia (Cass. n. 11603/2009, Cass. n. 24221/2009).

Applicando siffatti principi al caso in esame, va rilevato che la decisione della Corte territoriale, che ha implicitamente negato ingresso alle ulteriori istanze istruttorie delle parti, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità, non essendo dato riscontrare, dalla lettura della sentenza, l'esistenza di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, né quella di una obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il giudice del merito, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; d'altra parte, la società ricorrente non ha dimostrato che l'acquisizione dei richiesti mezzi istruttori avrebbe avuto rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia, ovvero la sussistenza di un rapporto di causalità necessaria fra le circostanze che si assumono trascurate e la soluzione giuridica della controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che quelle circostanze, ove fossero state considerate, avrebbero portato ad una diversa soluzione della controversia. A tal proposito, va rilevato che la Corte territoriale non ha negato la fondatezza in astratto della tesi della società, secondo cui la corresponsione dell'incentivo e la ricollocazione presso il sito di Racconigi costituivano obbligazioni alternative l'una rispetto all'altra, sì che, in caso di valida offerta di ricollocazione, sarebbe venuto meno l'obbligo dell'azienda di corrispondere l'incentivo; ma ne ha, però, negato la rilevanza in concreto, avendo ritenuto che la ricollocazione prospettata al lavoratore non fosse "idonea a garantirgli condizioni equivalenti alle precedenti", così che l'acquisizione di ulteriori risultanze istruttorie, che pure avessero confermato che la corresponsione dell'incentivo doveva ritenersi condizionata alla verificata impossibilità di ricollocare proficuamente il lavoratore, non avrebbe potuto comunque risultare decisiva nel senso che si è sopra indicato, ovvero tale da poter sovvertire, per sé sola, le sorti della controversia.

I primi due motivi vanno pertanto rigettati.

11.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

*CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI civile; ordinanza, 04-04-2017, n. 8752*

*Rilevato.* — 1. - La Corte d'appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione proposta da Domenico Bilotta avverso intimazioni di pagamento per obbligazioni contributive facenti carico alla Confesercenti provinciale di Cosenza e già oggetto di precedenti cartelle esattoriali non opposte, confermava l'intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale notificata il 28 febbraio 2003 per intervenuta prescrizione quinquennale, rilevando che la relativa intimazione di pagamento era stata notificata soltanto il 14 gennaio 2009. In riforma della sentenza gravata, rigettava poi l'opposizione proposta dal Bilotta avverso le intimazioni per i crediti già oggetto di altre quattro cartelle di pagamento, in ordine alle quali l'Inps aveva prodotto in grado d'appello le copie delle ricevute di ritorno della notifica effettuata a mezzo posta. La corte ammetteva la produzione delle ricevute di ritorno argomentando che era fondata la censura dell'Inps avente ad oggetto la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado dell'esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c., in quanto dalla tempestiva produzione delle intimazioni di pagamento risultava già l'esistenza delle cartelle precedentemente notificate e quindi sussisteva il principio di prova necessario per l'utilizzo dei poteri istruttori officiosi. Nel merito della pretesa contributiva, riteneva che il Bilotta fosse responsabile per il pagamento dei contributi della Confesercenti provinciale di Cosenza, essendo il socio fondatore dell'associazione di fatto, avente fine di lucro. 2. - Per la cassazione della sentenza Domenico Bilotta ha proposto ricorso, articolato in tre motivi. L'Inps - Sccl ha resistito con controricorso e ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Domenico Bilotta. L'Inps ha depositato anche memoria ex art. 380 bis, 2° comma, c.p.c. 3. - I due ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza. 4. - Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata. *Considerato.* — 1. - Il primo motivo del ricorso principale ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'ammettere in grado d'appello la produzione della copia delle ricevute di ritorno delle cinque cartelle esattoriali recanti la contribuzione contestata, così supplendo alla totale carenza di elementi di prova tempestivamente forniti, considerato che le intimazioni di pagamento prodotte dall'opponente in primo grado, pur richiamando le cartelle ad esse sottese, non ne provavano l'avvenuta notifica. 2. - Il motivo è infondato. Costituisce principio acquisito quello secondo il quale nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, ove reputi insufficienti prove già acquisite, deve esercitare il potere-dovere, previsto dagli art. 421 e 437 c.p.c., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi di diritti in contestazione, purché tali poteri siano esercitati nel rispetto del principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e rispettino il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice (Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, *Foro it.*, 2005, I, 1135; n. 22305 del 2007, *id.*, Rep. 2007, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 87; n. 29006 del 2008, *id.*, Rep. 2008, voce cit., n. 99; n. 18924 del 2012, *id.*, Rep. 2012, voce cit., n. 85; n. 18410 del 2013, *id.*, Rep. 2013, voce cit., n. 120; n. 23652 del 2016, *id.*, *Le banche dati*, archivio *Cassazione civile*). L'art. 421 e l'art. 437 c.p.c. per il giudizio di appello richiedono pur sempre che sussistano significative «piste probatorie» emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti

del giudizio di primo grado, che richiedano l'approfondimento istruttorio officioso. Si è anche affermato (Cass. n. 12717 del 25 maggio 2010, *id.*, Rep. 2010, voce cit., n. 83; n. 10662 del 15 maggio 2014, *id.*, Rep. 2015, voce *Lavoro* (rapporto), n. 876) che nel rito del lavoro l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità come vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione dell'esercizio (o mancato esercizio) di tale potere. Nel caso, la corte territoriale si è attenuta ai principî regolatori della materia sopra enunciati e ha fornito dell'esercizio dei poteri istruttori officiosi adeguata motivazione. Né l'apparato argomentativo incorre nelle lacune che determinano l'intervento correttivo di questa corte, secondo l'interpretazione del novellato art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. fornita dalle sezioni unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (*id.*, 2015, I, 209, e *id.*, *Le banche dati*, archivio cit.), in quanto il giudizio è stato fondato sulle medesime risultanze (il contenuto dell'avviso di pagamento) valorizzate dalla parte ricorrente.